

# SF\_OIC

SCUOLA DI FORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI CAGLIARI

## STATUTO

### ART. 1\_COSTITUZIONE E SEDE

Si costituisce la presente Fondazione, senza scopo di lucro, per la promozione del ruolo e dell'attività dell'ingegnere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile. Prende il nome di Scuola di Formazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari (SF\_OIC). La Fondazione non ha limite di durata.

La sede legale è presso la sede dell'Ordine, in Cagliari nella via Tasso n. 25.

La Scuola può essere ubicata altrove ovvero operare anche in altri luoghi, secondo decisioni del Consiglio di Amministrazione.

### ART. 2\_FINALITÀ

La Scuola si pone la primaria finalità di valorizzare la figura dell'ingegnere e delle materie ingegneristiche in ogni contesto, mediante una pluralità di azioni delle quali a seguire si riporta un elenco non esaustivo:

- organizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento ed orientamento della professione, in linea col "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri" (adottato dal C.N.I. nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) su incarico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari o di terzi, ovvero in proprio, nonché di seminari di studio nazionali ed internazionali;
- organizzazione di attività formative in genere;
- realizzazione di pubblicazioni e istituzione, promozione e sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche;
- organizzazione, promozione e sovvenzionamento di *distages* degli associati presso società e/o enti sia nazionali che internazionali;
- attuazione di iniziative per la sostenibilità economico-finanziaria della struttura, anche col reperimento di appositi finanziamenti e la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- supporto all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari nella attuazione del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri".

La Fondazione può compiere ogni atto necessario od utile al perseguimento dei propri scopi; in particolare può svolgere attività di formazione, informazione ed assistenza.

La Fondazione può partecipare all'attività di altri Enti, pubblici o privati, Associazioni, Consorzi, Società, anche aderendovi o stipulando con essi apposite convenzioni, ed esercitare ogni altra azione volta a perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente.

Gli obiettivi, coerenti con gli scopi indicati nel presente articolo, dovranno risultare da un documento quadriennale di verifica, sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dal rinnovo degli organi della Scuola. Tale previsione sarà sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei Soci con cadenza annuale.

### ART. 3\_PATRIMONIO

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

- dal fondo iniziale versato dai soci fondatori così come indicato nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo con espressa destinazione

- ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dalle rendite non utilizzate destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi di Enti pubblici o privati.

Gli eventuali investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 4\_FONDO DI GESTIONE**

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

- dal fondo iniziale versato dai soci fondatori non destinato al patrimonio indisponibile;
- dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 3;
- da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto da Enti e privati che non sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
- dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari;
- da liberalità, legati, eredità ed erogazioni che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio indisponibile, nonché da ogni altro provento derivante dalle attività svolte;
- dai contributi dello Stato e di altri enti pubblici, nonché da eventuali fondi dell'Unione Europea.

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

#### **ART. 5\_SOCIO FONDATORE**

Assume lo *status* di socio "fondatore" il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari ed il Consorzio Interuniversitario per l'Università Telematica della Sardegna, denominato brevemente "unitelsardegna", secondo le quote versate per la costituzione del patrimonio di cui all'art. 3.

#### **ART. 6\_SOCIORDINARI**

All'atto della costituzione della Fondazione assumono il ruolo di soci "ordinari" tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. Possono diventare soci ordinari le persone fisiche che presentino domanda, accettata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e versino la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione medesimo. Questi ultimi saranno tenuti al versamento di una quota annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio.

L'esclusione dei soci "ordinari" può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio ed all'immagine della Fondazione.

I soci "ordinari" possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile.

I soci "ordinari" esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

#### **ART. 7\_SOCI ADERENTI**

Possono essere nominati soci "aderenti", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e

ritenute congrue ad insindacabile valutazione del Consiglio stesso, anche previa valutazione dei fini che perseguono i donanti. Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi nell'ambito degli scopi statutari.

L'esclusione dei soci "aderenti" può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio ed all'immagine della Fondazione.

I soci "aderenti" possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile.

I soci "aderenti" esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

## **ART. 8\_ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Scuola di Formazione:

- a. L'Assemblea dei Soci.
- b. Il Consiglio di Amministrazione.
- c. Il Presidente.
- d. Il Direttore.
- e. Il Revisore dei conti.
- f. Il Comitato Scientifico.

I componenti degli Organi della Fondazione non percepiscono emolumenti, a meno del Direttore e del Revisore dei Conti. È vietata, comunque, la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal Decreto Legge n. 239/1995, convertito nella Legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle S.p.A..

## **ART. 9\_ASSEMBLEA DEI SOCI**

Fanno parte dell'Assemblea dei Soci i soci ordinari e aderenti.

Ciascun socio ordinario e/o aderente in regola con il pagamento delle quote annuali ha diritto ad un voto. La partecipazione all'Assemblea è consentita anche per delega ad un altro socio (ordinario o aderente), con un massimo di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente.

L'Assemblea viene informata dal Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta; essa formula proposte sull'attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto disposto dal comma seguente.

## **ART. 10\_CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri i quali, purché conservino lo *status* in base al quale sono risultati eletti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Dei sette componenti:

- uno è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari o un suo delegato;
- uno è nominato dal Consorzio Interuniversitario per l'Università Telematica della Sardegna;
- gli altri cinque vengono eletti dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, scelti tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

Cagliari che non ricoprono la carica di consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, con preavviso scritto da inviare, anche a mezzo fax o PEC, almeno quindici giorni liberi prima della seduta. È convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o a richiesta congiunta di quattro Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti, ove non diversamente specificato. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; ogni carica è gratuita e a tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate;
- esamina e provvede in ordine alle domande di ammissione dei soci;
- redige e sottopone all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta;
- delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- delibera l'assunzione del personale, determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
- delibera l'acquisto e la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
- accetta donazioni ed eredità;
- approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
- stabilisce le quote annuali, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro il mese di novembre;
- delibera, a maggioranza assoluta, lo scioglimento della Fondazione;
- delibera, a maggioranza assoluta, le eventuali modificazioni dello Statuto;
- nomina il Direttore della Scuola, nonché le eventuali altre cariche amministrative della Scuola stessa che risultassero istituite successivamente;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico, scelti fra personalità esterne alla Scuolastessa e di estrazione anche non ingegneristica;
- elaborare i programmi di attività, di cui all'art. 2, consultato il Comitato Scientifico;
- delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione.

#### **ART. 11 PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione ha il potere di rappresentanza della Fondazione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Presidente, in particolare:

- provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
- rappresenta la Fondazione in giudizio;
- stipula i contratti;
- partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico;
- esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in occasione delle assemblee dei soci, riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente.

#### **ART. 12 DIRETTORE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE**

Il Direttore della Scuola di Formazione provvede al funzionamento amministrativo e contabile dello stesso e all'attuazione dei programmi di attività predisposti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e

del Comitato Scientifico in qualità di Segretario e con parere consultivo.

L'incarico è retribuito e viene affidato secondo criteri di merito ed evidenza pubblica. Il soggetto selezionato deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- livello di istruzione: laurea magistrale o quinquennale V.O.;
- esperienza lavorativa: almeno 3 anni in posizione di responsabilità in attività di coordinamento, progettazione, amministrazione, gestione risorse umane nel settore della formazione professionale e tecnica.

Al Direttore possono essere attribuite procure *ad negotia* per gli adempimenti tributari e contributivi.

### **ART. 13\_REVISORE DEI CONTI**

L'Organo di Controllo Contabile della Fondazione è composto da un membro effettivo ed un membro supplente, iscritti all'Albo dei Revisori. Il membro effettivo ed il membro supplente sono designati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo Contabile rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali prorogatio del presente Statuto.

Il Revisore effettivo può essere confermato nella carica per non più di due mandati consecutivi.

Il Revisore dei Conti deve procedere almeno ogni sei mesi all'esame del bilancio e del conto consuntivo, redigendo allo scopo idoneo verbale da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Il Revisore dei Conti effettivo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti effettivo sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto e senza rilievo ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle quali sarà posto all'ordine del giorno l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo, nonché altri argomenti attinenti la gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

Le relazioni del Revisore dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Annualmente il Revisore dei Conti riferirà, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Al Revisore dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate nonché una retribuzione elargita nella forma di gettone di presenza la cui entità sarà decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

### **ART. 14\_COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è costituito da cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra esperti nel campo dell'ingegneria e della formazione, anche non ingegneri. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi. Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Scientifico eleggerà il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri. Tale figura assumerà il ruolo di Presidente Onorario della Scuola di Formazione e potrà partecipare, con ruolo consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo

Presidente, o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore quando lo ritengano opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato Scientifico possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Comitato Scientifico:

- formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento, delle pubblicazioni e programmi previsti;
- esprime parere sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quanto i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico esplicherà tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio Direttivo. Ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

#### **ART. 15\_STRUTTURA OPERATIVA**

Nell'attuazione delle attività delegate al Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà avvalersi di una struttura operativa retribuita alla quale affidare l'organizzazione delle attività, la predisposizione dei documenti e l'attuazione delle deliberazioni.

#### **ART. 16\_REVOCHE E SOSTITUZIONI**

I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente Statuto, possono essere per giusta causa revocati e sostituiti dall'organo che li ha nominati o eletti con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'incarico dell'organo revocato o sostituito.

#### **ART. 17\_SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE**

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a borse di studio, che verranno assegnate in quota parte secondo la determinazione dei Soci Fondatori, o saranno devoluti ad Enti pubblici o privati che perseguono i medesimi scopi della presente Fondazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari nomina per tale scopo un liquidatore.

#### **ART. 18\_CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in tema di Fondazioni di diritto privato.